

Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale (dott.ssa Corvi), 9 giugno 2017, n. 2289.

Furto in abitazione. – Nozione di privata dimora. - Riqualificazione in furto semplice.

In applicazione del *dictum* espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. sez. un. n. 31345 del 23.3.2017) rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624 bis c.p. esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (nel caso di specie, il furto avveniva presso la Chiesa di un Ospedale, luogo liberamente accessibile a chiunque ed all'interno del quale, in assenza di elementi di segno contrario, non risultava svolgersi alcun atto della vita privata. Il giudice, in particolare, riteneva non provato il fatto che il furto si sarebbe consumato in un'area della Chiesa separata e con accesso precluso al pubblico, adibita a "sagrestia" e quindi direttamente servente la "casa canonica").

Aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.). – Esclusione.

Non sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. nel caso in cui il furto si sia perfezionato in pieno giorno, in danno di una persona offesa in piena salute fisica e psichica, approfittando semplicemente di un suo momento di distrazione.